SLIDE 1

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Titolo:

Casi controversi nell'applicazione del Taeg nei contratti del consumatore:

l'inclusione o meno della polizza assicurativa

Relatore: Dott. Fortunato MORISCO (Gruppo di Lavoro Contenzioso Bancario)

01 marzo 2023

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

1) DEFINIZIONE DI «CREDITO AL CONSUMO»

Viene definito credito al consumo la "concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore della persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

Rientrano in questa definizione tutte le concessioni di credito fatte da professionisti (banche o finanziarie, tipicamente) nei confronti di soggetti consumatori o che operano come tali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 122 del T.U.B.

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

2) NORMATIVA

Il Credito al Consumo è disciplinato dagli **articoli presenti nei capi II e III del Titolo VI** (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) **del Testo Unico Bancario** (D.Lgs 385/1993 e successive modifiche e integrazioni) nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo Testo Unico per l'applicazione delle relative sanzioni

Nello specifico assumono rilievo, ai fini della presente illustrazione, gli articoli 121 (definizioni), 122 (ambito di applicazione), 123 (pubblicità), 124 (obblighi precontrattuali) e 125 bis (contratti e comunicazioni)

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

Articolo 121 *(Definizioni)*

1. Nel presente capo, l'espressione:

a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;

d) ……

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza;

[……]

m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.

2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

Articolo 122 *(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:

   a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;

   b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;

   c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;

   [……]

1-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera *a)*, il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro. *[……]*

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

Articolo 123 *(Pubblicità)*

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo:

a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito;

b) l'importo totale del credito;

c) il TAEG;

d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;

e) la durata del contratto, se determinata;

f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singole rate.

[……]

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

Articolo 124 *(Obblighi precontrattuali)*

1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto *[……]*

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

3) FORME DI CREDITO AL CONSUMO

Nel credito ai consumatori rientrano varie forme di finanziamento. Le più diffuse sono quelle sotto indicate suddivise in “prestiti finalizzati” e “prestiti non finalizzati”

Prestito finalizzato (liquidità da impiegare a seguito di uno scopo predeterminato)

Il prestito finalizzato, è un finanziamento legato all’acquisto di un determinato bene di consumo (auto, mobili, ecc...) o di un servizio (viaggio, ecc…)

Prestito non finalizzato (liquidità da impiegare senza uno scopo predeterminato)

Prestito contro cessione del quinto dello stipendio

Apertura di credito in conto corrente

Prestito con carta di credito revolving

Prestito personale (in caso venga richiesto in assenza di uno scopo specifico)

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

4) COSTO TOTALE DEL CREDITO ed il TAEG

Il credito al consumo ha un costo in termini di interessi, commissioni ed altre spese.

Le norme presenti nel Titolo VI, Capo II del T.U.B. definiscono il costo totale del credito, gli elementi inclusi nel medesimo e gli indicatori per valutarlo dai consumatori

Art. 121 (definizioni)**, comma 1, lett. e):**

e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza

Art. 121 (definizioni)**, comma 2:**

2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore deve essere inserito obbligatoriamente nella pubblicità, negli uffici commerciali dell'intermediario e nella documentazione messa a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto in quanto persegue lo scopo di dare al consumatore informazioni omogenee ed attendibili sul costo effettivo del credito tra le diverse offerte presenti sul mercato.

Gli indicatori volti a permettere al consumatore di confrontare le diverse offerte di credito sul mercato al fine di valutarle sono il TAN ed il TAEG; quest'ultimo è definito dall'**art. 121** (definizioni)**, comma 1, lett. m) TUB:**

> *m)* "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.

Il TAEG deve essere inserito obbligatoriamente inserito nei messaggio pubblicitari, nella documentazione informativa e nel contratto

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il TAEG è lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito ai consumatori.

Il TAEG include, pertanto, oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse semplice (T.A.N.- Tasso Annuo Nominale) come, ad esempio, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore, il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito, le commissioni, le imposte, i costi relativi a servizi accessori connessi che siano obbligatori e di cui il finanziatore sia a conoscenza, i costi legati a operazioni di pagamento e i costi di gestione del conto sulle quali queste vengono scritturate.

Il TAEG non include le spese connesse a un'eventuale inadempimento e gli interessi di mora, le spese per il trasferimento dei fondi, le spese per assicurazioni o garanzie, ad eccezione di quelle che, imposte dal creditore, riguardano particolari eventi della vita del consumatore, quali la morte, l'invalidità, la disoccupazione; anche in tal senso il TAEG si differenzia dal TEG (che, invece, è l'indicatore di riferimento per quanto concerne l'eventuale usurarietà del prodotto finanziario).

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

RIEPILOGO elementi inclusi/non inclusi nel TAEG

Il TAEG include	Il TAEG non include
• il TAN	• eventuali penali e gli interessi di mora se il consumatore non paga le rate o se non le paga puntualmente
• le commissioni, comprese quelle per gli intermediari del credito	• le spese aggiuntive saldate in contanti o con carta di credito al momento dell'acquisto, per esempio per il trasporto del bene acquistato o per il ritiro di quello vecchio
- le imposte	• le spese notarili
• altri costi e spese legati ai servizi accessori (per esempio le polizze assicurative) obbligatori per legge, o comunque necessari per ottenere o continuare a fruire del credito alle condizioni offerte, a meno che non siano quantificabili in alcun modo al momento del TAEG (in questo caso i servizi accessori vanni indicati a parte)	• le spese per i servizi accessori facoltativi (per esempio le polizze assicurative facoltative)

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

5) VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA – ERRATA O OMESSA INDICAZIONE DEL TAEG

Nel caso in cui il TAEG effettivo non sia conforme a quello dichiarato in contratto, l'art. 125- bis (Contratti e comunicazioni), comma 6 del T.U.B., prevede che:

- "*Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.*"

Ciò comporta la nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse e la sua sostituzione di diritto con quanto previsto nel comma 7 dello stesso articolo:

- "*Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi.*"

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

6) CASI CONTROVERSI NELL'APPLICAZIONE DEL TAEG NEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE: L'INCLUSIONE O MENO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

A seguito del comma 2, dell'art. 121 del T.U.B. ai fini dell'inclusione del costo della polizza assicurativa (decesso, invalidità permanente a seguito infortunio, perdita impiego) nel TAEG occorre verificare se la stessa sia stata sottoscritta obbligatoriamente o meno dal mutuatario.

Problematica dell'inclusione o meno della polizza assicurativa nel TAEG

Il tema è stato profondamente affrontato a decorrere dal 2017 dalle chiarificatrici pronunce del Collegio di Coordinamento dell'ABF (decisioni 10617/2017, 10620/2017, 10621/2017, 11870/2017, 11871/2017, 13316/2017, e 11869/2017) che hanno consentito di individuare i punti cruciali e indispensabili per garantire l'uniformità dell'interpretazione normativa da applicare al fine di evitare di limitarsi a dare esclusivo rilievo al mero dato formale di natura facoltativa della polizza in ragione della sua solo qualificazione negoziale (ved. risultati indagini condotte da IVASS e Banca d'Italia del 2015 confermanti inadeguatezza ed insufficienza del mero dato formale)

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

Le pronunce dell'ABF sono consolidate nel ritenere che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come "facoltativa" la polizza assicurativa abbinata spetta:

i) al mutuatario *"l'onere probatorio"* di dimostrare l'obbligatorietà della stipula in questione, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, attraverso presunzioni gravi precise e concordanti, desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:
   - che la polizza assicurativa abbia funzione di copertura del credito;
   - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento ed assicurazione nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente ed abbiano pari durata;
   - che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

ii) al mutuante fornire *"prova liberatoria"* finalizzata a contrastare il valore probatorio delle presunzioni addotte dal mutuatario, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, fornendo elementi di prova attinenti la fase di formazione del contratto, documentando in via alternativa:

- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi e del TAEG da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; ovvero
- di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; ovvero
- che sia stato concesso al mutuante il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

Con la pronuncia dell'ABF Collegio di coordinamento dell'anno successivo (decisione n.16291/2018) sono stati individuati i parametri comparativi in presenza dei quali possa dirsi integrata la prova liberatoria posta a carico dell'intermediario:

- la prova *"di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi e del TAEG da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza"* può essere fornita mediante l'aver offerto lo stesso TAN;
- per la prova *"di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio "* :
  - è sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti;
  - è necessario che l'intermediario produca almeno due contratti;
  - occorre riscontrare nell'ambito di 5 parametri individuati i rispettivi scostamenti dal benchmark (verifica degli scostamenti globale e non atomistica

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

- per la prova *"che sia stato concesso al mutuante il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento"* è sufficiente che il recesso, previsto inizialmente, sia consentito, previo preavviso ma senza costi e senza incidere sul costo del credito, per ciascuno degli anni successivi, sino alla scadenza

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

PROBLEMATICA DELL'INCLUSIONE O MENO DELLE PROVVIGIONI PER LA COLLOCAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA NEL TAEG IN CASO DI NATURA FACOLTATIVA DELLA POLIZZA CITATA

Solitamente i Collegi si sono pronunciati affermando che in ipotesi di polizza non obbligatoria, allorquando l'intermediario trattenga parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di provvigione detta parte non deve essere inclusa nel calcolo del TAEG

ABF - Collegio di Napoli decisione n. 9463 del 08/04/2021 (estratto)
"[…] la domanda dell'istante di computo nel TAEG delle commissioni percepite dall'Intermediario per l'intermediazione della polizza assicurativa: domanda che resta comunque assorbita da quella principale (mancato computo delle polizze nel TAEG contrattuale), in quanto tale compenso non costituisce una voce di costo separata dall'assicurazione sul credito, risultando piuttosto compresa nel premio assicurativo complessivamente corrisposto dal ricorrente (così anche ABF Milano, n. 14338/2020; ABF Napoli, n. 1052/2021). In considerazione delle ragioni che precedono, la domanda di accertamento della nullità della clausola del TAEG non può trovare accoglimento."

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

ABF - Collegio di Roma decisione n. 9060 del 05/04/2021 (estratto)

"Risulta infine infondata la doglianza della parte ricorrente che lamenta la mancata inclusione nel calcolo del TAEG del costo delle provvigioni di collocamento a favore dell'intermediario. Premesso che, vista la non obbligatorietà della copertura assicurativa CPI, si tratterebbe comunque di un costo non rilevante, nel caso di specie, ai fini del calcolo del TAEG, si osserva che le Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia si riferiscono, ai fini dell'inclusione nel calcolo, ai "costi relativi a servizi accessori connessi al contratto di credito", dovendosi pertanto intendere per tali i costi specifici del servizio assicurativo, e quindi il premio e non le provvigioni correlate al collocamento del prodotto. Vale comunque aggiungere che la modalità di calcolo del TAEG e quelle del TEG non sono coincidenti, vista la diversa funzione e natura di tali tassi"

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

ABF - Collegio di Palermo decisione n. 25754 del 21/12/2021 (estratto)

"La domanda proposta in via subordinata dal ricorrente e relativa alla mancata inclusione nel calcolo del TAEG della provvigione trattenuta dall'intermediario sul premio non può trovare accoglimento. Il Collegio rileva sul punto che a differenza di quanto previsto in tema di calcolo del TEG, l'importo della provvigione relativa al collocamento del prodotto assicurativo non va inserito nel TAEG. La provvigione percepita dall'intermediario non rappresenta un costo ulteriore rispetto a quello delle polizze assicurative (di cui è una componente)"

In merito al TEG e TAEG questi hanno funzioni diverse, sono calcolati in maniera non così dissimile, ma assolutamente non sovrapponibile e le norme loro dedicate sono formulate con significative differenze. Una prima differenza: *i)* il TAEG è uno strumento di trasparenza nei contratti di credito al consumo; *ii)* il TEG, è un indicatore che serve ad accertare se le condizioni di costo delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentino o meno carattere usurario.

Corso sul Contenzioso Bancario e Finanziario

Grazie per l’attenzione